

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALFREDO BIONDI

La seduta comincia alle 9,35.

TEODORO BUONTEMPO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Aprea, Armosino, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Giovanardi, Mattarella e Valducci sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono quarantasei, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Svolgimento di una interpellanza urgente
(ore 9,45).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interpellanza urgente.

(Garanzia dell'esercizio del diritto di opzione di un consigliere regionale in relazione ad una causa di incompatibilità – n. 2-00623)

PRESIDENTE. L'onorevole Mastella ha facoltà di illustrare la sua interpellanza

n. 2-00623 (vedi l'*allegato A* – *Interpellanza urgente sezione 1*).

MARIO CLEMENTE MASTELLA. Signor Presidente, vorrei innanzitutto chiedere scusa all'Assemblea perché questa mattina è stata inserita all'ordine del giorno solo l'interpellanza da me presentata, il che comporta spese e difficoltà per il personale, ma ciò fa seguito ad un arbitrio che si tenta di compiere (spero che ciò non avvenga).

Le mie considerazioni saranno in parte giuridiche; al riguardo, leggerò una nota che mi è stata preparata (io non sono un costituzionalista né un amministrativista) come farà, d'altro canto, il ministro La Loggia il quale, avendo dimestichezza con il diritto, spero che risponderà in maniera equa, senza prestarsi ad essere tramite di elementi di faziosità.

Signor Presidente, prima di entrare nel merito, vorrei in breve illustrare la questione in modo che sia comprensibile ai pochi che ci ascoltano. La vicenda tocca (sarebbe ingiusto trattarla attraverso un'interpellanza urgente perché la questione era stata posta all'ordine del giorno l'altro ieri e sarà nuovamente affrontata dal consiglio regionale del Lazio) un fatto, un aspetto che riguarda un consigliere regionale del mio gruppo, peraltro segretario regionale dell'UDEUR nel Lazio.

La questione è la seguente: si estrometterebbe, con arbitrio, il suddetto consigliere regionale e prenderebbe il suo posto, attraverso un atto di imperio del consiglio regionale, un altro consigliere. Fino a quando, sul piano del diritto, viene estromesso un consigliere e ne subentra un altro della stessa lista evidentemente la questione assume il tono

dell'insindacabilità e, pertanto, il giudizio diventa sereno.

Si dà però il caso, signor Presidente, che il consigliere eventualmente subentrante abbia cambiato posizione (io sono stato effigiato come il massimo del « ribaltonismo » da parte della Casa delle libertà). Questo consigliere subentrante infatti ha già scelto di appartenere alla Casa delle libertà in un consiglio regionale in cui la maggioranza appartiene già alla suddetta coalizione.

Vorrei fare appello al buonsenso di chi, come dire, dal punto di vista monoculturale, in modo maniacale, si è schierato contro i « ribaltonismi ». Sul piano giuridico accetterei finanche il verdetto, signor Presidente, ritenendo che sia una forma di assurdità giuridica, che subentri un nuovo consigliere purché però rispetti il patto con gli elettori e rimanga nella sua parte politica. Non è stato detto ciò a me e alla mia parte politica in alcune circostanze? Chiederei, pertanto, anche ai leader della Casa delle libertà e a quanti altri, di non assumere atteggiamenti che vanno in una certa direzione quando conviene ed in un'altra quando non conviene.

Mi pare davvero che si tratti di una procedura anomala e francamente molto sindacabile sul piano politico.

Vorrei adesso fare riferimento alla nota che mi è stata preparata.

In data 29 gennaio 2003 si è riunita la giunta per le elezioni della regione Lazio per dare attuazione a quanto disposto da una sentenza del TAR del 19 dicembre 2002 che, accogliendo il ricorso dell'architetto Ugo Sodano, grande benemerito della linearità politica, primo dei non eletti della lista dei democratici alle elezioni regionali del 2000, ha disposto l'annullamento dell'articolo 116 del nuovo regolamento del consiglio regionale del Lazio e l'avvio delle procedure di contestazione della causa di incompatibilità nei confronti delle consiglieri Simone Gargano.

Il presidente del consiglio regionale, proprio in ossequio al disposto della citata sentenza del TAR, ha invitato, con lettera del 20 dicembre 2002, tutti i consiglieri a

comunicare entro il termine di 30 giorni, eventuali incarichi ricevuti per attivare l'avvio delle procedure di cui all'articolo 10 del regolamento stesso, previsti per i casi di incompatibilità, i cui effetti erano stati temporaneamente sospesi dal già citato articolo 116.

La giunta delle elezioni che fa? In palese contrasto con la legittima iniziativa del presidente del consiglio regionale e travalicando il dettato legislativo di cui alla legge 23 aprile 1981, n. 154, nonché la delibera dell'organo che sarebbe sovrano in questo caso, la giunta il 10 gennaio 2003, afferma: « tenuto conto che a seguito di tale sentenza e in mancanza dell'articolo 116 del regolamento consiliare trova al momento applicazione l'articolo 10 del medesimo regolamento; ha impedito » — e lo sottolinea — « , in difformità rispetto a quanto previsto dalla stessa sentenza del TAR più volte citata e dalla sentenza della Corte costituzionale del 4 giugno 1997, che considera presupposto essenziale anche nel caso di un provvedimento giurisdizionale il diritto di opzione, al consigliere Simone Gargano di esercitare il diritto di opzione giuridicamente garantito e che risulta essere condizione fondamentale riconosciuta dalla legge, assumendo l'incredibile decisione di dichiarare la decadenza dalla stesso in palese violazione dei diritti costituzionalmente riconosciuti.

Tenga conto, signor Presidente, e mi appello a lei, che in quell'assemblea vi erano altri nella stessa condizione e soltanto il mio consigliere viene, guarda caso, fregato! C'è un altro consigliere che si trova nella stessa condizione di Simone Gargano e tuttavia questo effetto del diritto applicato dal consiglio regionale riguarda soltanto il mio consigliere. Un consigliere che appartiene alla mia stessa parte politica, che si è dimesso in questi giorni e rispetto al quale mai il consiglio ha esercitato la sua sovranità, con l'atteggiamento generoso nel dire: ci dispiace; come Gargano ti trovi anche tu in questa condizione di parzialità e di scelta. Vorrei portare all'attenzione del ministro questo aspetto: l'esercizio della mancanza di op-

zione avviene soltanto per il Gargano, non per altri consiglieri che si trovano ora nella identica condizione.

La decisione della giunta delle elezioni si presume assunta con eccessiva superficialità e senza un'accurata valutazione delle complesse problematiche giuridiche e politiche conseguenti. Nel verbale della giunta delle elezioni si afferma che il diritto di opzione viene negato dalla sentenza del TAR del Lazio alla quale la giunta ha fatto acquiescenza con delibera del 10 gennaio già richiamata. Alla giunta infatti conveniva dato che quello aveva già fatto la propria opzione per la Casa delle libertà ed è ovvio che la giunta, con un voto a maggioranza della Casa delle libertà, se ne frega di fare opposizione nel merito!

Il TAR del Lazio non solo non nega e non potrebbe neanche farlo, perché un tribunale amministrativo non può pronunciarsi su materie di competenza del giudice ordinario, quali il diritto di opzione, ma richiama in vita il dettato legislativo di cui alla legge 154 del 1981, l'articolo 7 che è totalmente ripreso nell'articolo 10 del regolamento regionale allegato in copia cui fa esplicito riferimento, ed è allegata anche la già citata delibera di giunta.

Ricordo peraltro che la Corte costituzionale, come sa il ministro degli affari regionali, più volte è intervenuta in merito affermando, con sentenza del 1997, che la decadenza del consigliere in situazione di incompatibilità non può essere pronunciata neanche dal giudice senza che sia stata data all'interessato la facoltà di rimuovere utilmente la causa: è riconosciuto quindi un diritto d'opzione entro un congruo termine dalla notifica del ricorso.

Con recentissima sentenza del 2003, la Corte ha affermato che tocca agli organi giurisdizionali dello Stato decidere sulla decadenza dei consiglieri regionali dalla propria carica, mentre i consigli regionali hanno competenza soltanto sulla fase amministrativa del contenzioso. In caso contrario, varrebbe la regola secondo cui si creano maggioranze e si esclude chi si vuole!

Si arriverà alla situazione paradossale per cui in Sicilia si escludono quelli dell'opposizione, mentre in Emilia Romagna altri. La cosa diventa incredibile sul piano del diritto e sarebbe meglio francamente spostarsi di regione, alla ricerca di una in cui vi sia un minimo di applicazione del diritto, in questo caso evidentemente fuori dal Lazio.

Anche accertato che all'epoca dei fatti, essendo stato annullato l'articolo 116, vi fosse la presunta incompatibilità, ciò non pregiudica il diritto d'opzione costituzionalmente garantito richiamato dalla delibera di giunta, con riferimento all'articolo 10 del regolamento.

Siamo in presenza di una grande ed assoluta confusione; anche volendo, per assurdo, ripercorrere a ritroso la vicenda ed applicare la sentenza, ora per allora, si sarebbe verificato: l'inizio del procedimento in data 30 giugno 2001; in data 8 giugno 2001 la richiesta di Sodano con istanza protocollata in arrivo il 12 giugno 2001. Il termine del procedimento è il 13 giugno 2001 come previsto dalla legge 23 aprile 1981, la sospensione quindi del procedimento è in data 5 luglio 2001 in quanto è approvata la norma regolamentare il 4 luglio 2001.

È assolutamente evidente che, sospeso il procedimento, lo stesso riparte dall'annullamento dell'articolo 116 del regolamento e cioè dalla sentenza del TAR notificata in data 10 dicembre 2002. Va inoltre aggiunto che la corte d'appello di Roma, presso cui il Gargano ha proposto appello contro la sentenza del tribunale civile di Roma, chiedendone l'annullamento previa dichiarazione sospensiva, ha fissato la camera di consiglio il 5 marzo prossimo. Quindi, aspettate perlomeno quella data! Convocate il consiglio regionale il 6 marzo! Aspettate, dopodiché deciderà il tribunale: sospenderà, non sospenderà, però mi pare giusto, corretto applicare una norma di questo genere!

Inoltre, il Gargano ha presentato, in data 30 gennaio 2003, ricorso al TAR con richiesta di sospensiva contro il verbale della giunta delle elezioni del consiglio regionale del Lazio e al Consiglio di Stato,

sempre il 30 gennaio, contro la sentenza del TAR, sempre con richiesta di sospensione. Allora, con un procedimento giurisdizionale in corso e senza avere le competenze giuridiche, come può, signor ministro, il consiglio regionale del Lazio assumere provvedimenti illegittimi?

Noi riteniamo che questa sia una palese illegittimità e, se dovesse essere applicata, una palese irregolarità ed un arbitrio nei confronti del quale ovviamente andremo avanti.

Chiederemo anche udienza ai Presidenti di Camera e Senato, al Capo dello Stato, perché riteniamo sia una cosa ingiusta. Utilizzeremo tutti gli strumenti democratici: altro che quello a cui abbiamo assistito in aula ieri, da parte di alcuni nostri colleghi, e che noi abbiamo deprecato! Faremo cose estremamente serie, perché riteniamo di essere in presenza di una violazione estrema del diritto della persona e, in questo caso, mancando l'opzione, anche del diritto di un consigliere ad esercitare le sue funzioni. Ripeto: in questo caso, ad un consigliere viene riservato un trattamento, mentre ad un altro ne viene riservato uno completamente diverso, e questo francamente è inaccettabile.

PRESIDENTE. Il ministro per gli affari regionali, senatore La Loggia, ha facoltà di rispondere.

ENRICO LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali.* Signor Presidente, devo certamente concordare con l'onorevole Mastella in ordine ad una procedura che definire complessa è già un forte eufemismo, anche perché la legislazione in merito — che può essere sicuramente migliorata e, a mio avviso, dovrà essere migliorata — non consente un'interpretazione che sia di tale solare chiarezza da poter essere messa in dubbio la buona o la cattiva fede, l'errore materiale, voluto o non voluto, di chiunque si occupi di questa vicenda.

Si tratta realmente di un intreccio di norme estremamente complesso e quindi di un caso che merita una particolarissima attenzione, sul quale ho raccolto tutti gli elementi che ho potuto raccogliere e che

adesso illustrerò brevemente, in vista — lo dico subito — di una decisione che dovrà essere presa dal consiglio regionale e che non è stata ancora assunta. A proposito di questo caso, come più tardi vedremo, lo stesso consiglio regionale del Lazio ha richiesto un parere agli uffici del mio ministero.

Alle elezioni regionali per il rinnovo del consiglio regionale del Lazio, tenutesi il 14 aprile 2000, veniva eletto, tra gli altri, l'onorevole Simone Gargano. Dopo le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Roma, l'onorevole Gargano, con provvedimento del sindaco, in data 4 giugno 2001 veniva nominato assessore comunale. L'architetto Ugo Sodano, che era il primo dei non eletti della lista dei Democratici alle elezioni regionali del 14 aprile 2000, in data 8 giugno del 2001 presentava istanza diretta ad ottenere la contestazione della causa di incompatibilità del consigliere Gargano.

La questione non veniva però sottoposta all'esame del consiglio regionale, perché, con deliberazione del 4 luglio 2001, era stata approvata dallo stesso consiglio regionale una norma regolamentare, l'articolo 116, che prevedeva la sospensione dell'esame delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità in corso fino all'approvazione della legge regionale, che avrebbe dovuto disciplinare la materia alla luce delle modifiche apportate dalla legge costituzionale n. 1 del 1999, che aveva modificato il testo dell'articolo 122 della Costituzione, attribuendo alle regioni tale competenza. E questo è il primo problema che si è verificato.

Con atto in data 5 luglio 2001 l'architetto Sodano proponeva ricorso al tribunale civile di Roma volto a conseguire la dichiarazione di incompatibilità dell'onorevole Gargano.

Il giudizio veniva, però, sospeso, con rimessione degli atti alla Corte costituzionale, essendo stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge n. 154 del 1981 e del corrispondente articolo 65 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico degli enti locali).

Nelle more del giudizio, l'architetto Sodano, anche in qualità di cittadino elettore, proponeva ricorso al TAR del Lazio; si trattava del secondo procedimento giurisdizionale, volto a conseguire la dichiarazione dell'obbligo di provvedere del consiglio regionale del Lazio in ordine all'istanza presentata l'8 giugno del 2001, unitamente all'annullamento della disposizione regolamentare con la quale il consiglio regionale aveva disposto la sospensione dell'esame delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

Il TAR del Lazio, con sentenza n. 10132, depositata in data 19 novembre 2002, annullava la citata disposizione di cui all'articolo 4 della legge n. 154 del 1981 dalla quale veniva dedotto il principio generale dell'incompatibilità tra la carica di consigliere regionale e quella di assessore comunale; la sentenza dichiarava, altresì, l'obbligo del consiglio regionale del Lazio di provvedere, ora per allora, sull'istanza presentata l'8 giugno 2001 dall'architetto Sodano, rimasta invasa a suo tempo in virtù della norma regolamentare ora riconosciuta illegittima.

È da rilevare che la richiamata sentenza del TAR del Lazio non ha statuito in ordine all'effettiva sussistenza della causa di incompatibilità, in quanto sul punto doveva pronunciarsi il giudice ordinario, adito dal Sodano ed il cui giudizio era stato sospeso per l'incidente di costituzionalità.

Ecco l'intreccio sul quale si sta sviluppando questa complicatissima vicenda dal punto di vista normativo e giurisdizionale.

Nel frattempo, la Corte costituzionale ha dichiarato infondata la suddetta questione di costituzionalità (ordinanza n. 383 del 2002) ed il tribunale civile, con sentenza del 22 novembre 2002, ha dichiarato la decadenza dell'onorevole Gargano dalla carica di consigliere regionale. Avverso tale pronuncia, pende ricorso alla corte di appello. Per inciso, si tratta di due dati importanti di cui, tra poco, vedremo quali siano le conseguenze.

Successivamente, in data 20 gennaio 2003 — ci avviciniamo ai nostri giorni —, si riuniva la competente giunta per le ele-

zioni e, all'esito, deliberava a maggioranza di proporre al consiglio regionale la decadenza dal consiglio regionale dell'onorevole Simone Gargano e la surroga con l'architetto Ugo Sodano. Siamo, dunque, nella fase di una deliberazione dell'organo interno del consiglio regionale che trasmette una propria proposta al consiglio regionale stesso. La giunta non ha ritenuto di dover invitare, come di regola, il consigliere Gargano all'esercizio dell'opzione in quanto, a suo avviso, tale diritto sarebbe stato precluso, al consigliere Gargano, dalla citata sentenza del TAR del Lazio, anche se il Gargano ha rivestito la carica di assessore comunale solo per pochi mesi.

Questa è la vicenda che sta alla base dell'interpellanza urgente oggi in discussione; su tale situazione — ma anche per quanto, tra poco, ulteriormente preciserò —, il Governo non ha possibilità di intervento, in costanza di ben tre giudizi pendenti: uno, dinanzi al giudice ordinario; uno, in appello, dinanzi al Consiglio di Stato; un altro, infine, dinanzi al TAR, contro la delibera in questione. La legge, infatti, presidia il diritto di elettorato passivo costituzionalmente garantito — almeno un punto fermo, lo abbiamo, da qualche parte, nel nostro ordinamento — mentre spetta al consiglio regionale deliberare sulla sussistenza della causa di incompatibilità.

Prima, pertanto, di qualsiasi valutazione, occorre attendere il completamento delle suddette procedure; soprattutto, la questione non è stata ancora messa all'ordine del giorno del consiglio regionale cui spetta deliberare sulla proposta della giunta delle elezioni. Vi sono, infatti, tutti gli strumenti per addivenire ad una soluzione « ordinaria » della presente vertenza, senza gli ipotizzati interventi governativi, di cui, allo stato, mancano i presupposti. Mi riferisco alla richiesta che venga esercitato il potere di scioglimento del consiglio regionale; non credo si possa arrivare alla conclusione che vi siano, allo stato, gli estremi per poter attivare una procedura così traumatizzante della vita delle istituzioni.

Ma qui vorrei ancora aggiungere due dati che avevo preannunciato. Il primo viene dall'ufficio legislativo del Ministero dell'interno. Credo sia giusto darne notizia e, allo stesso tempo, tenerlo nel dovuto conto.

In ordine alla dichiarazione giurisdizionale di decadenza, si rappresenta che, in base alla normativa recata dal capo VIII del titolo II del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, le cui disposizioni sono applicabili anche al contenzioso regionale ai sensi dell'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, il ricorso elettorale è un procedimento speciale caratterizzato da principi ispirati alla peculiarità della situazione oggetto del giudizio. Tra dette peculiarità, si segnala anche, al fine di valutare la decisione concernente la surroga adottata dalla giunta per le elezioni del consiglio regionale, che, ai sensi dell'articolo 84 del citato decreto presidenziale, l'esecuzione delle sentenze di primo grado resta sospesa — resta sospesa — in pendenza del ricorso alla corte di appello, proponibile entro il termine di venti giorni. Quindi, c'è anche una via giurisdizionale che, a nostro avviso, se non seguita, va rigorosamente rispettata e tenuta nel dovuto conto.

Mi permetto di aggiungere ancora che, in data 6 febbraio, cioè nella giornata di ieri, mi è pervenuta, da parte del presidente del consiglio regionale del Lazio, una nota nel corpo della quale (non ne do lettura per intero) si esprime conclusivamente la seguente valutazione: da quanto sopra esposto — il riferimento è agli eventi già evidenziati — si evince l'estrema complessità del caso che, non avendo precedenti giurisprudenziali e dottrinali, dà luogo a notevoli margini di incertezza interpretativa.

Per la verità, i precedenti giurisprudenziali e dottrinali, anche se per casi analoghi se non esattamente identici, sono rinvenibili nell'ambito del nostro ordinamento e della nostra giurisprudenza. Ad ogni modo, il predetto presidente così prosegue: questa vicenda dà luogo a notevoli margini di incertezza interpretativa;

si gradirebbe, pertanto, poter disporre del parere di codesto ministero, affinché il consiglio regionale possa valutarlo ed eventualmente tenerne conto allorché si accingerà ad assumere una decisione definitiva. Al fine di consentire una più ampia conoscenza dei fatti, si trasmette la documentazione di cui all'allegato elenco.

Conclusivamente, io credo, onorevole Mastella, che lei abbia rappresentato una vicenda nella quale, per semplificare senza entrare troppo nel dettaglio tecnico, gli elementi di ragione e di torto, com'è facilmente desumibile anche dalle cose che lei ha letto e che io in parte ho ripreso ed ampliato nella mia risposta, sono realmente di difficilissima valutazione. Personalmente, sono dell'opinione che occorrerebbe fare due cose: aspettare la sentenza della corte d'appello e che, sulla base di tale sentenza, io possa attivare gli uffici del mio ministero per esprimere il richiesto parere.

Assolti questi due adempimenti, resta comunque nella più ampia autonomia — ci mancherebbe altro! — del consiglio regionale della regione Lazio di assumere autonome decisioni. In ossequio a principi di giustizia sostanziale, talvolta più robusti rispetto a quelli formali stabiliti dal più limitato diritto positivo, penso che questa possa essere la procedura da seguire. Poiché non dipende dalla volontà di questo Governo, laddove il consiglio regionale dovesse ritenere di procedere prima della sentenza della corte d'appello o prima di avere potuto acquisire, sulla base di quella sentenza, il parere degli uffici del mio ministero, aggiungo di non credere che il Governo abbia strumenti per intervenire, se non quello di esercitare, come si dice adesso, una garbata *moral suasion* nei confronti degli organi di quell'autonomo consiglio.

PRESIDENTE. L'onorevole Mastella ha facoltà di replicare.

MARIO CLEMENTE MASTELLA. Signor Presidente, signor ministro, in questo caso trattandosi del Lazio la *moral suasion* dovrebbe essere molto più forte da parte sua, essendo collimanti le ragioni politiche, spero, con l'espressione dell'indirizzo che il ministero vorrà dare.

Prendo atto soltanto di alcuni elementi abbastanza semplici. Uno lo ribadisco. Stranamente, il subentrante ha fatto già una opzione diversa e, quindi, questo « mi puzza ». Non vorrei che nel nostro paese, come si dice dalle mie parti, valesse il detto « articolo quinto, chi ha in mano ha vinto », per cui la maggioranza decide a maggioranza; peraltro, esercitando, essa sì, l'opzione, e opzionando quello che di là ha fatto la scelta. Perché vede, Presidente Biondi, se la maggioranza lo avesse fatto anche nei confronti del subentrante dell'altra parte, allora il diritto sarebbe stato applicato a tutti; ma come mai — ecco il mio sospetto — questo avviene solo con il nostro consigliere e non anche con l'altro che si trova nella stessa condizione di incompatibilità? Come mai non è stata data la possibilità di esercitare l'opzione? Non c'è stato, signor Presidente, mai un organo che abbia detto: dimettiti da una carica o dall'altra. Mai avvenuta questa scelta. Nessuno ha richiesto di esercitare l'opzione. Peraltro, il nostro consigliere è rimasto in carica come assessore per pochi mesi, altri sono rimasti in carica per anni. Questa è una cosa singolare: solo con il nostro consigliere se la prendono! Francamente mi sembra strano.

Vorrei sottolineare un altro aspetto. Signor ministro, poiché il presidente del consiglio regionale le ha inviato una nota, suggerisca, non voglio dire sul piano del galateo, ma almeno su quello della correttezza dei rapporti, di attendere perlomeno l'esito della richiesta di sospensione presentata dal nostro consigliere. Infatti, signor ministro, io mi sono schierato in modo diverso da altri, che hanno chiesto a Berlusconi, qualora dovesse essere condannato in prima istanza, di andare a casa. Io ho detto « no », perché esistono i gradi di giudizio e, fino a prova contraria, uno è innocente.

Allora voglio dire a voi: proprio nel caso mio voi, che parlate di presunzione di innocenza fino al terzo grado, per me vi fermate al primo grado? Francamente mi sembra singolare, signor Presidente. Allora siamo in presenza di una giustizia distorta. Non potete lamentarvi della giustizia e dei

giudici solo quando vi conviene! Anche io in questo caso mi lamento del giudice e voglio capire come mai abbia emesso una sentenza, pur nella sua autonomia, che non tenga conto del fatto che non è stata data al mio amico consigliere regionale la possibilità di esercitare l'opzione.

Dobbiamo allora essere veramente sereni ed evitare che questo diventi un caso, però noi ne faremo una questione, un caso politico. Lei sa che noi siamo persone moderate e, quindi, come tali, non abbiamo l'istinto di altri di gettarci per terra e far questo genere di cose, perché noi non ci inchiniamo ai piedi di nessuno, però francamente mi pare che questa sia una cosa veramente fuori da ogni regola.

Vorrei che l'onorevole Buontempo (persona rispettabile, ho sempre condiviso alcune sue battaglie), che fa finta di essere disattento, poiché la questione coinvolge anche la sua presenza nel consiglio regionale del Lazio, spiegasse anche ai suoi amici che questa è una cosa poco seria. Al di là dell'arbitrio, noi potremmo attendere — ecco, questa potrebbe essere la mediazione in termini politici (non voglio sapere qual è la questione giuridica) — il 5 marzo per la riunione del consiglio regionale. Infatti, signor ministro, il presidente del consiglio regionale non le ha detto che la questione era già stata posta all'ordine del giorno del consiglio regionale stesso, mentre lei ha riferito che non era così; poi è stata rinviata.

Una parte politica, credo anche la sua Forza Italia — di questo voglio ringraziare dell'attenzione sia i miei del centrosinistra sia la sua parte politica, signor sottosegretario — ha chiesto un rinvio, un riesame, peraltro dovuto rispetto ad un dato di natura normale. Vorrei però che gli onorevoli Buontempo, Storace e gli altri invitassero il consiglio regionale, se intende fare lo « *sterminator* », a farlo in altra direzione e non in questa. Se desidera sterminare, non se la prenda proprio con coloro che già sono piccoli: essere debole con i forti e forte con i deboli mi pare una cosa veramente incomprensibile.

Allora, invitate il consiglio regionale ad esprimersi dopo il 5, in modo tale che la sospensione o c'è o non c'è, altrimenti, cosa

deve fare il mio consigliere? Se fossi io nelle condizioni di Gargano denuncierei penalmente perché, se poi, eventualmente, arrivasse la sentenza di reintegrazione (come sa l'ottimo conoscitore del diritto onorevole avvocato Biondi), in questo caso, qualora il mio consigliere venisse reintegrato, cosa dovrà fare? A chi dovrà chiedere il risarcimento? Non si tratta, infatti, solo di un risarcimento economico ma anche di natura morale. Vi sono le elezioni in corso: un conto è avere un consigliere regionale, un conto è non averlo! Con chi, da questo punto di vista, dovrò risarcirmi? Mi costituisco anch'io parte civile perché fregano il mio partito. Contro quelli che ledono i nostri diritti non so come risarcirmi.

Spero che, finalmente, ci sarà un giudice che si ricorderà di noi, che non si ricordi di voi, in alcune circostanze; voi non vi ricordate di loro in altre; ognuno utilizza, come vede, i giudici come può e come vuole secondo le convenienze, poi, alla fine, nessuno può dire: i giudici sono... No, i giudici sono secondo le convenienze! In questo caso mi piace il giudice che ha deciso così. A noi non piace questo giudice. Noi vorremmo che, in presenza di elementi controversi (mi rendo conto che si tratta di un elemento controverso), venisse applicato il fondamentale principio politico del rispetto tra le parti. Questo è il buonsenso che vedo in questo Parlamento, spero sia applicabile anche all'interno dell'organo di governo regionale.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Mastella, non posso fare commenti ma c'è un proverbio latino che dice *tot capita tot sententiae* che tradotto in maniera maccheronica vuol dire « tutto capita nelle sentenze », tenga conto anche di questo!

È così esaurito lo svolgimento dell'interpellanza urgente all'ordine del giorno.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 10 febbraio 2003, alle 16:

1. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 1910 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281, recante mantenimento in servizio delle centrali termoelettriche di Porto Tolle, Brindisi Nord e San Filippo del Mela (*Approvato dal Senato*) (3605).

— *Relatori:* Germanà (*per l'VIII Commissione*); Saglia (*per la X Commissione*).

2. — *Discussione della proposta di legge:*

TITTI DE SIMONE ed altri: Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001 (1773-A),

e delle abbinare proposte di legge: GRILLO; CATANOSO ed altri; BELLILLO; PERROTTA e GIOACCHINO ALFANO (1891-2009-2167-2461).

— *Relatore:* Bianchi Clerici.

La seduta termina alle 10,15.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa alle 13,15.

